



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N.142

AI PRESIDENTI DEGLI OMCeO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: decreto 20 luglio 2020, n. 79 “Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368”.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n.184 del 23-7-2020 è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Università e delle Ricerca indicato in oggetto (All. n. 1).

Il decreto è stato emanato al fine apportare modifiche al decreto n. 130 del 2017, inerente alle modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dall'art. 237, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonché di semplificare ulteriormente le modalità di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie.

Si rileva che il comma 3 del suddetto art. 237 prevede che: “Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n.130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in Medicina e Chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Conseguentemente è soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130”.

L'art. 1 del provvedimento di cui in oggetto (Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368) dispone tra l'altro che all'articolo 2, comma 1, del decreto 10 agosto 2017, n. 130, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “In ordine ai requisiti per la partecipazione

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilità di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente”.

Si sottolinea che l'art. 2, comma 433, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, prevede che: “Al concorso per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare tutti i laureati in medicina e chirurgia. I laureati di cui al primo periodo, che superano il concorso ivi previsto, sono ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale, ove non ancora posseduta, entro la data di inizio delle attività didattiche di dette scuole immediatamente successiva al concorso espletato “.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

CN = ANELLI
FILIPPO
O = FNOMCEO
C = IT

All. n. 1

MF

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 20 luglio 2020, n. 79

Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. (20G00098)

(GU n.184 del 23-7-2020)

Vigente al: 24-7-2020

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e, in particolare, l'articolo 19, comma 12;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, comma 433;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, in particolare, l'articolo 102;

Visto il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 e, in particolare, l'articolo 237, comma 3, ai sensi del quale si prevede che «Al concorso di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, possono partecipare i candidati che si laureano in medicina e chirurgia in tempo utile per la partecipazione alla prova d'esame secondo le indicazioni riportate nel bando, con obbligo, a pena di esclusione, di conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo entro il termine fissato per l'inizio delle attivita' didattiche delle scuole. Conseguentemente e' soppresso l'articolo 2, comma 1, secondo periodo, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130.»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, n. 68;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, recante «Regolamento

concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368»;

Ritenuto di apportare modifiche al citato decreto n. 130 del 2017 al fine di adeguare il regolamento alle disposizioni introdotte dal richiamato articolo 237, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, nonche' di semplificare ulteriormente le modalita' di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione ed accelerare le tempistiche delle procedure di scorrimento delle graduatorie;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi espresso nell'adunanza del 25 giugno 2020;

Vista la nota del 16 luglio 2020, prot. n. 7209, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, di risposta alla comunicazione prot. n. 412 del 13 luglio 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1

Modifiche al decreto ministeriale 10 agosto 2017, n. 130, recante Regolamento concernente le modalita' per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

1. Al decreto 10 agosto 2017, n. 130, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, lettera c), le parole «Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'universita' e della ricerca»;

b) all'articolo 1, comma 2, lettera d), le parole «Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'universita' e della ricerca»;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «In ordine ai requisiti per la partecipazione al concorso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 237, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34; ai laureati in medicina e chirurgia che alla data di partecipazione alla prova di esame non sono ancora abilitati alla professione di medico chirurgo si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 433, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2007, n. 244. Ai sensi dell'articolo 19, comma 12, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il medico che si iscrive ai corsi di formazione specifica in medicina generale di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, può partecipare ai concorsi per l'accesso alle scuole di specializzazione universitarie di area sanitaria ad accesso dei medici solo al termine del corso di formazione, fatta salva la possibilita' di rinunciare al corso stesso, interrompendolo anticipatamente.»;

d) all'articolo 2, comma 1, le parole «i posti disponibili presso ciascuna scuola,» sono soppresse;

e) all'articolo 2, comma 1, le parole «la possibilita' di scegliere almeno tre tipologie di scuola da potere indicare» sono sostituite dalle seguenti: «la massima possibilita' di scelta,»;

f) all'articolo 4, comma 1, al secondo periodo, le parole «per ciascuna tipologia di scuola da parte del Ministero» sono soppresse.

Art. 2

Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2020

Il Ministro: Manfredi

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

Registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020

Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e
politiche sociali, reg.ne prev. n. 1638